

Missione: 11-Competitivita' e sviluppo delle imprese

Programma: 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

Autorizzazione Base:

L.F. n. 191/2009 art. 2, comma 236

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA

Durata:

2009 – 2012

Scopo della legge:

Per le finalità di cui all' *articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7811 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2011, i fondi assegnati sul capitolo 7811, per competenza, pari a €/mln 265,4 sono stati utilizzati per €/mln 130,4 provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio". La disponibilità residua è stata impegnata al termine dell'anno.

Missione: 11-Competitivita' e sviluppo delle imprese

Programma: 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'

Autorizzazione Base:

D.L. n. 5/2009 art.1, comma 5

Durata:

2010 – 2012

Scopo della legge:

L'art.1, comma 5 del D.L. 5/2009 ha previsto che in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero non superiore a 60 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al *comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è concesso un contributo di euro 500. L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7792, PG 5, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2007 - 2010.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Per consentire la fruizione del predetto credito d'imposta con Risoluzione n. 64 del 13/03/2009 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo 6801, denominato *"credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 cm cubici di cilindrata di categ. euro 3"* .

Si precisa che per il 2011 i fondi stanziati sul capitolo in termini di cassa ammontavano a €/mln 25,00 e sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Missione: 11-Competitività e sviluppo delle imprese

Programma: 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

Autorizzazione Base:

L.F. n. 244/2007 art. 1, comma 72

CREDITI DI IMPOSTA PER FAVORIRE LA CRESCITA DELLE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

Durata:

2007 – 2011

Scopo della legge:

I commi da 70 a 76 dell'art. 1 della legge 244/2007 prevedono che, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il credito d'imposta in questione spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 ("in precedenza era fino al 31-12-2010". Il comma 71 della L. 244/07 è stato modificato dalla Legge di stabilità n. 220/2010 art. 1 co. 42 ed è entrato in vigore dal 21-12-2010) , per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

La tabella E allegata alla Legge di stabilità n. 220/2010, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in questione, ha previsto risorse finanziarie pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2011.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta

attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7796 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2007 - 2011.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2011, i fondi stanziati sul capitolo 7796, pari a €/mln 7,20, sono stati interamente impegnati in quanto, per le esigenze finanziarie dell'anno, è stata esaurita la disponibilità in c/residui, accumulata nei 2 esercizi precedenti, mediante l'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Da detta contabilità saranno prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Missione: 11-Competitività e sviluppo delle imprese

Programma: 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

Autorizzazione Base:

L.F. n. 244/2007 art. 1, comma 233

CREDITO DI IMPOSTA RIVENDITORI GENERI DI MONOPOLIO - TABACCAI

Durata:

2007 – 2011

Scopo della legge:

L'articolo 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha previsto che agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, venga concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

Il suddetto credito d'imposta è determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

La tabella E allegata alla Legge di stabilità n. 220/2010, relativamente alla previsione di spesa pluriennale dell'agevolazione in questione, ha previsto risorse finanziarie pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2011.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7783 iscritto nell'U.d.V. 8.3 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2011, i fondi stanziati sul capitolo 7783, pari a €/mln 2,34, sono stati interamente utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Missione: 11-Competitività e sviluppo delle imprese

Programma: 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

Autorizzazione Base:

L.F. n. 296/2006 art. 1, comma 228, punto A

CONTRIBUTO ALL'ACQUISTO DI AUTO A METANO, GPL, ELETTRICHE O AD IDROGENO

Durata:

2007 – 2009

Scopo della legge:

Il comma 228 dell'art. 1 della legge 296/2006 ha previsto che per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e 227.

Per consentire la fruizione del predetto credito d'imposta con Risoluzione n. 169/E del 22/04/2008 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo 6802, denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituz., attraverso rottamaz. di autovett./autoveic. per trasporto promiscuo euro 0-1-2, con autovett. nuove euro 4-5, che emettono valori di CO2 al km entro i limiti previsti".

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7792, PG. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2007 - 2009.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Si precisa che nel 2011 sul capitolo 7792, pg. 3, in sede di assestamento, è stata richiesta una integrazione di cassa pari a €/mln 25,00 che ha permesso di utilizzare parte della disponibilità in c/ residui mediante l'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Agenzia Entrate - Fondi Bilancio".

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Con D.L. n. 5/2009 è stato previsto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, il contributo fosse aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.

Missione: 11-Competitività e sviluppo delle imprese

Programma: 9-Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

Autorizzazione Base:

L.F. n. 388/2000 art. 11

TRATTAMENTO FISCALE ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA COSTIERA

Autorizzazione Rifinanziante:

L.F. n. 244/2007 art. 1, comma 172

SGRAVI CONTRIBUTIVI

Durata:

2007 – 2009

Scopo della legge:

L'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457 ha previsto che per i soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.

L'attuazione delle previsioni normative sopra citate, considerata la necessità di individuare in bilancio le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni assunti, è avvenuta attraverso l'istituzione del capitolo di spesa 7767 iscritto nell'U.P.B. 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Si precisa che lo stanziamento definitivo al 31 dicembre 2010 era pari a €/mln 16,31 e che lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2011 è nullo sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

L'art.1, comma 172, della legge n. 244/2007 ha stabilito che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 8-Sostegno allo sviluppo del trasporto

Autorizzazione Base:

L. n. 144/1999 art. 43, comma 1

OPERE FUNZIONALI AL PROGETTO MALPENSA 2000

Durata:

2000 – 2015

Scopo della legge:

Fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni o frazioni di essi che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito Accordo di programma quadro tra lo Stato e la Regione Lombardia.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

La Tabella 3 della legge finanziaria 2000 ha autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 15,49 milioni dal 2001 al 2015, per le finalità sopra indicate. Al 31 dicembre 2011 sono stati versati alla Regione Lombardia i contributi annui di euro 15,49 milioni iscritti in bilancio.

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 8-Sostegno allo sviluppo del trasporto

Autorizzazione Base:

L. n. 662/1996 art. 2, comma 203

INTERVENTI PER LA VIABILITA' NELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Durata:

2005 – 2016

Scopo della legge:

Annualità quindicennali per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella Provincia di Trieste.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

La Tabella 3 della legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) ha previsto un limite di impegno quindicennale di euro 15,49 milioni per favorire gli interventi relativi alla viabilità nella Provincia di Trieste. A valere su detto limite di impegno, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha stipulato un contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di importo pari ad euro 155.334.897,32. Per il pagamento delle rate di ammortamento di detto mutuo, dall'anno 2002 viene versato alla citata Regione il contributo annuo di euro 15,49 milioni.

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 8-Sostegno allo sviluppo del trasporto

Autorizzazione Base:

L. n. 472/1999 art. 3, comma 5

INVESTIMENTI FERROVIARI DEL CORRIDOIO N. 5 E COLLEGAMENTI

Durata:

2000 – 2019

Scopo della legge:

Contributo in conto impianti a favore della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. destinato alla copertura degli investimenti per la realizzazione di opere specifiche.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

I finanziamenti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono stati concessi in conto aumento del capitale sociale. Dal 1° gennaio 2006 le somme stesse sono state erogate a titolo di contributo in conto impianti. Annualmente sono state trasferite alla Società Ferrovie dello Stato le somme iscritte in bilancio, in base alle disponibilità di cassa.

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 8-Sostegno allo sviluppo del trasporto

Autorizzazione Base:

L. n. 261/1997 art. 4, comma 3, punto 1

INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE

Durata:

2000 – 2014

Scopo della legge:

Ricapitalizzazione della Società Fincantieri - Cantieri Navali S.p.A.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

Al 31 dicembre 2011 si e' provveduto al pagamento di n. 24 rate di ammortamento del mutuo di euro 184.991.787,88 stipulato in data 13 giugno 2000 tra la Banca Mediocredito S.p.A. - Capofila di un pool di banche - e l'I.R.I. S.p.A. per la ricapitalizzazione della Società Fincantieri - Cantieri Navali S.p.A..

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 8-Sostegno allo sviluppo del trasporto

Autorizzazione Base:

L.F. n. 266/2005 art. 1, comma 86

CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Durata:

2005 – 2020

Scopo della legge:

Contributi in conto impianti destinati alla copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

I finanziamenti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, sono stati concessi a partire dall'anno 1994 in conto aumento del capitale sociale. Dall'1 gennaio 2006 le somme stesse sono state erogate a titolo di contributo in conto impianti. Annualmente sono state versate alla Società Ferrovie dello Stato Italiane le somme iscritte in bilancio, in base alle disponibilità di cassa.

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 8-Sostegno allo sviluppo del trasporto

Autorizzazione Base:

L.F. n. 266/2005 art. 1, comma 86

CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Autorizzazione Rifinanziante:

L.F. n. 296/2006 art. 1, comma 974

INVESTIMENTI RETE TRADIZIONALE

Durata:

2007 – 2008

Scopo della legge:

Contributo in conto impianti destinato alla copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

A fronte dello stanziamento complessivo di bilancio di euro 3.200 milioni per gli anni 2007 e 2008 e' stata versata alla Ferrovie dello Stato S.p.A. la complessiva somma di euro 3.167,68 milioni, con un'economia di bilancio di euro 32,32 milioni relativa all'anno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 296/2006.

Missione: 13-Diritto alla mobilità

Programma: 8-Sostegno allo sviluppo del trasporto

Autorizzazione Base:

L.F. n. 266/2005 art. 1, comma 84, punto 2

FINANZIAMENTO DELLE LINEE AV/AC MILANO-GENOVA E MILANO-VERONA

Durata:

2005 – 2020

Scopo della legge:

Contributi quindicennali per la copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2011:

L'articolo 1, comma 84, della legge n. 266/2005 è stato sostituito dall'articolo 1, comma 975, della legge finanziaria 2007, il quale ha disposto la concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.A. di contributi quindicennali, fra l'altro, di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Al 31 dicembre 2011 si è provveduto al pagamento, a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di n. 10 rate di ammortamento del mutuo di euro 2.179.858.393,60 stipulato in data 21 dicembre 2006 tra la CDP S.p.A. e la Ferrovie dello Stato S.p.A. per le finalità sopra descritte.